

Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT - Biotestamento)

Scheda del servizio

Cosa sono le DAT

Le disposizioni anticipate di trattamento (DAT), comunemente definite "testamento biologico" o "biotestamento", sono regolamentate dall'art. 4 della Legge 219 del 22 dicembre 2017. In previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, la Legge prevede la possibilità per ogni persona di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto su accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche, singoli trattamenti sanitari.

Chi può fare le DAT

Possono fare le DAT tutte le persone che siano maggiorenni e capaci di intendere e di volere.

Come fare le DAT

È importante, prima di scrivere le DAT, acquisire adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte relative al rifiuto o consenso a determinati accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari (es. nutrizione artificiale e idratazione artificiale).

Non esistono moduli previsti dalla Legge (tuttavia è possibile reperire dei modelli facsimili) e per la stesura delle DAT ci si può far aiutare da un proprio medico di fiducia.

Le DAT possono essere depositate personalmente presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza (con scrittura privata) che provvede ad autenticarle, archivarle e inviarle – se autorizzato dal disponente – alla Banca dati nazionale delle DAT. Il deposito è esente dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare.

Nelle stesse forme le DAT sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui «ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni».

Procedura per il deposito delle DAT

Il cittadino residente nel Comune di Suello che desideri procedere al deposito, dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche ed aver scritto le proprie DAT, deve:

- Compilare la modulistica per l'istanza di deposito, che deve essere firmata sia dal disponente sia dal fiduciario (se nominato), con allegate le fotocopie dei documenti di identità e dei codici fiscali di entrambi.
- Fissare un appuntamento con l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza.

- Presentarsi personalmente in Comune per la consegna portando con sé le DAT, la modulistica per il deposito e i documenti d'identità del disponente e del fiduciario (se nominato),

La Banca dati nazionale

Tutte le DAT consegnate presso i notai, i Comuni, le strutture sanitarie competenti e i consolati italiani all'estero sono trasmesse e inserite nella Banca dati nazionale delle DAT istituita presso il Ministero della salute dalla legge di bilancio 2018, regolamentata dal DM 10 dicembre 2019 e attivata a partire dal 1° febbraio 2020. La banca dati nazionale assicura la consultazione delle DAT da parte del medico che ha in cura il paziente in situazioni di incapacità di autodeterminarsi.

Per le DAT raccolte a partire dal 1° febbraio 2020 deve essere acquisito il consenso del disponente per la trasmissione di copia della DAT alla Banca dati nazionale delle DAT (ovvero indicare dove esse siano reperibili). Il disponente può anche esprimere il consenso per ricevere una notifica via email dell'avvenuta registrazione delle proprie DAT nella Banca dati nazionale.

Nomina del fiduciario e ruolo del medico

La Legge 219 prevede la possibilità di indicare nella DAT un fiduciario, la cui scelta è rimessa completamente alla volontà del disponente. La Legge si limita a prevedere che il fiduciario sia maggiorenne e capace di intendere e di volere. Il fiduciario è chiamato a rappresentare l'interessato nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario qualora: (1) le DAT appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente; (2) sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, la decisione è rimessa al giudice tutelare.

Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente.

Ufficio di competenza

Responsabile	Valsecchi Giacomo Angelo
Indirizzo	Via Roma, n. 14
Telefono	031/655715 int. 2
Email	anagrafe@comune.suello.lc.it